



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

*SEGRETARIATO GENERALE*

*Direzione generale del personale, del bilancio  
e dei servizi strumentali*

## **Ipotesi di accordo sulle risorse confluite nel Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2023**

### **Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n.165 del 2001)

## Parte I – Relazione illustrativa

### Modulo 1 - Scheda 1.1

**Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

<b>Data di sottoscrizione</b>	30 dicembre 2024
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p>Parte Pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dr. Emanuele FIDORA - componente – direttore generale</li> <li>- dr.ssa Silvia NARDELLI – componente – dirigente di seconda fascia</li> <li>- dr. Maurizio TRIMALDI – componente – dirigente di seconda fascia</li> <li>- dr.ssa Rita Quadrelli – componente – funzionario amministrativo</li> <li>- dr.ssa Francesca Depino - componente – funzionario amministrativo</li> <li>- dr.ssa Chiara Costantino – componente con funzioni di segretario – funzionario amministrativo</li> </ul> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CGIL FP</li> <li>- CISL FP</li> <li>- UIL PA</li> <li>- CONFSAL – UNSA</li> <li>- FLP</li> <li>- USB - PI</li> <li>- FED. CONFINTESA-FP</li> <li>- R.S.U.</li> </ul> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CGIL FP</li> <li>- CISL FP</li> <li>- UIL PA</li> <li>- CONFSAL – UNSA</li> <li>- FLP</li> <li>- FED. CONFINTESA-FP</li> <li>- R.S.U.</li> </ul>

<b>Soggetti destinatari</b>		Personale delle aree funzionali del Comparto Funzioni centrali
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		<p>a) destinazione risorse per Progressioni orizzontali con decorrenza 1° gennaio 2022;</p> <p>b) Turnazioni anno 2023;</p> <p>c) Indennità spettante ai centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti;</p> <p>d) Indennità di rischio;</p> <p>e) Performance organizzativa, Performance individuale e Maggiorazione performance individuale</p>
<b>Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b>	SI
	<b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	Con nota n. 2067 del 27.02.2025, l'Ufficio centrale di bilancio ha comunicato il superamento del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo.
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della performance, 2022-2024, previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009, (Decreto del Ministro n. 1174 del 13 ottobre 2022 - Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024)
		È stato adottato il Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 2022-2024, previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 (Decreto del Ministro n. 1174 del 13 ottobre 2022 - Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024)
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009		
<b>Eventuali osservazioni</b>		

## **Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

Il contratto collettivo nazionale integrativo di sede indicato in epigrafe è composto di due parti:

- premessa;
- articolato.

### **PREMESSA**

Nella premessa vengono declinati i riferimenti contrattuali e normativi relativi alla disciplina della materia oggetto dell'accordo integrativo nazionale di sede, in particolare, al C.C.N.L. Funzioni centrali 2019-2021, che definisce i criteri di utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate (comma 1, dell'art. 50).

Inoltre, si fa riferimento al Decreto Direttoriale n. 1215 del 19 novembre 2024, vistato dall'Ufficio centrale di bilancio e registrato al n. 25537 in data 19 novembre 2024, con il quale è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 per un importo pari a euro 2.711.939,63 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

### **ARTICOLATO**

#### **Art. 1 – (Campo di applicazione - destinatari)**

In tale articolo sono indicate le categorie destinatarie degli istituti previsti dall'ipotesi di accordo sulle risorse del Fondo per l'anno 2023 ed i periodi utili.

#### **Art. 2 – (disponibilità finanziaria)**

L'articolo indica la disponibilità finanziaria destinata alla contrattazione di sede assegnata al Ministero dell'università e della ricerca sia dalla Legge di stabilità 2023 e sia in sede di Assestamento di bilancio 2023.

#### **Art. 3 – (Utilizzo delle risorse finanziarie)**

Con l'articolo 3 vengono indicate le somme complessive per finanziare i seguenti istituti contrattuali:

- a) Progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1.1.2022;
- b) Turnazioni effettuate nel corso dell'anno 2022;
- c) Indennità spettante ai centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti relativa all'anno 2022;
- d) Indennità di rischio;
- e) Premio per la *performance* organizzativa, la *performance* individuale e la sua maggiorazione.

#### **Art. 4 – (Progressioni economiche orizzontali)**

Viene individuato l'impiego della risorsa destinata alla retribuzione delle Progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1° gennaio 2022.

**Art. 5 – (Turnazioni)**

L'articolo 5 disciplina l'istituto delle turnazioni in applica di quanto previsto dall'art. 19 del CCNL Funzioni Centrali, triennio 2016-2018.

La tariffa oraria applicata alle diverse tipologie di turnazione è stata calcolata sulla base sia della qualifica di appartenenza sia in relazione ai tabellari stipendiali in godimento nell'arco dell'anno 2023. In particolare, per il personale interessato dalla turnazione, sono state riportate le aliquote del relativo costo orario lordo dipendente per il 2023.

**Art. 6 – (Indennità spettante ai centralinisti telefonici non vedenti o ipovedenti)**

All'articolo 6 è stata concordata l'indennità spettante ai centralinisti telefonici non vedenti o ipovedenti, prevista dall'art. 9, comma 1, della legge 113/1985, è stata quantificata in un importo lordo dipendente giornaliero pari a € 4,52, così come previsto nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, R.G.S., I.G.O.P. n. 84, prot. n. 161778 del 4 novembre 1992.

L'indennità spetta per ogni giornata di effettivo servizio e non viene corrisposta durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, sempreché coincidenti con giorni feriali.

**Art. 7 – (Indennità di rischio)**

L'articolo 7 introduce l'indennità di rischio ed è riconosciuta ai dipendenti con mansioni di autista in quanto esposti a sorgenti di rischio, quali l'inquinamento acustico e atmosferico nonché alle vibrazioni trasmesse al corpo.

L'indennità spetta per ogni giornata di effettivo servizio nell'anno 2023 e non viene corrisposta durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa.

**Art. 8 – (Periodi utili ai fini dell'erogazione della performance organizzativa e individuale)**

L'articolo 8 disciplina i periodi utili ai fini dell'erogazione della performance organizzativa e individuale, di cui ai successivi articoli 9 e 10, saranno rapportati per anno, su base 365 giorni, al netto dei seguenti periodi di assenza:

- a) periodo per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo;
- b) periodo precedente al provvedimento di comando in entrata nel corso dell'anno 2023. In tale fattispecie rientra anche, e non va considerato, il periodo di servizio reso presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dal personale che cessa dal relativo comando nel corso dell'anno 2023 ed è assegnato ad altro Ufficio del Ministero;
- c) periodo successivo al provvedimento di comando in uscita nel corso dell'anno 2023. In tale fattispecie rientra anche, e non va, pertanto, considerato, il periodo di servizio reso presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dal personale assegnato a detti Uffici con relativo provvedimento di comando nel corso dell'anno 2023;
- d) periodo di assenza per aspettativa senza assegni;

e) periodo di congedo, continuativo o frazionato, di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n° 151 – art. 42, comma 5.

Inoltre, in caso di irrogazione nell'anno 2023 di sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un mese, al dipendente interessato sarà corrisposta unicamente la retribuzione connessa alla performance organizzativa.

**Art. 9 – (Retribuzione della performance organizzativa)**

Il presente articolo disciplina il finanziamento per la retribuzione della *performance* organizzativa che è pari al 70% dell'importo che si è reso disponibile al netto degli utilizzi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente ipotesi di contratto.

I Sistemi di valutazione prevedono che la performance organizzativa sia valutata sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Amministrazione nel suo complesso, effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) con l'attribuzione fino ad un massimo di cinque punti.

Il compenso spettante è rapportato ai giorni risultanti dall'applicazione dell'articolo 8

**Art. 10 – (Retribuzione della *performance* individuale e sua differenziazione connessa alla valutazione)**

Il presente articolo disciplina l'impiego della risorsa da destinare alla retribuzione della *performance* individuale e della sua maggiorazione.

In applicazione di quanto previsto dal comma 2, dell'art. 78 del C.C.N.L. Funzioni centrali 2016-2018, ai dipendenti che hanno conseguito le valutazioni più elevate è attribuita una maggiorazione del premio individuale pari al 30% del valore medio pro-capite.

La percentuale del personale destinatario della maggiorazione del premio individuale è stabilita, in applicazione del comma 3, dell'art. 78 del citato CCNL, nella misura del 10% del personale che ha ottenuto la valutazione più elevata, pari a 12 unità

La totalità dei dipendenti percepirà il premio di *performance* individuale sulla base della valutazione ottenuta nell'anno 2023 che si colloca in una delle classi indicate al comma 7, di seguito riepilogate.

Valutazione complessiva	Percentuale di erogazione
1) maggiore di 90 sino a 100 punti	100,00%
2) maggiore di 80 sino a 90 punti	90,00%
3) maggiore di 70 sino a 80 punti	80,00%
4) maggiore di 50 sino a 70 punti	70,00%
5) maggiore di 30 sino a 50 punti	50,00%
6) da 0 sino a 30 punti	0,00%

**Art. 11 – (Clausola di salvaguardia e Disposizioni finali)**

Con l'articolo 11 si concorda che, qualora gli stanziamenti di cui agli articoli 5, 6 e 7 non dovessero risultare sufficienti per liquidare i relativi istituti, ovvero risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno, i necessari conguagli saranno effettuati con le risorse economiche stanziare nell'ambito dell'articolo 9.

Inoltre, fermo restando il rispetto dei principi della normativa vigente, l'Amministrazione si rende disponibile a dare eventuali riscontri in relazione alla corretta applicazione dei criteri concordati ai fini della distribuzione della maggiorazione della performance individuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera e) d.lgs. 30 giugno 2011, n. 125, la presente ipotesi di accordo deve essere inviato al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'accordo, si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia.

## Parte II – Relazione tecnico-finanziaria

### Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

In applicazione dei CC.CC.NN.LL. 12 febbraio 2020, triennio 2016/2018 e 9 maggio 2022, triennio 2019/2021 del Comparto funzioni centrali per il personale delle Aree funzionali, in particolare rispettivamente agli articoli 76 e 49 – è stato costituito il Fondo risorse decentrate – tenendo conto delle risorse provenienti da disposizioni di legge e contrattuali, di seguito elencate:

- legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante l’approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 nonché dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”, in particolare la Tabella 11 - capitolo 1275 - recante lo stanziamento iniziale del Fondo risorse decentrate pari a € 826.760,00;
- la legge 18 settembre 2023, n. 129, recante disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2023;
- decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, in particolare l’articolo 19, comma 1, con il quale sono state assegnate al MUR, per l’anno 2023, risorse economiche pari a € 2.000.000,00;
- decreto-legge 80 del 9 giugno 2021, art. 7, comma 1, riguardate finanziamenti collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I già menzionati riferimenti normativi hanno apportato variazione alle risorse del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023, portando la consistenza economico-finanziaria a € 2.893.364,00 disponibile sul capitolo 1275 piano gestionale 1 “Fondo risorse decentrate”, come risulta dalla registrazione della conservazione dei Fondi effettuata dall’Ufficio centrale di bilancio con nota n. 42220 del 21 dicembre 2023.

Con Decreto Direttoriale n. 1215 del 19 novembre 2024, vistato dall’Ufficio centrale di bilancio e registrato al n. 25537 in data 19 novembre 2024 - ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell’art. 5, comma 2, lettera e) - è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2023 per un importo pari a euro 2.711.939,63 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione.

### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- **Risorse storiche consolidate**

In applicazione dell’articolo 76, comma 2, del CCNL 2016/2018, confermato dal comma 1, dell’articolo 49 del CCNL 2019/2021, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, a partire dall’anno 2018, “in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di

*certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001".*

Tenuto conto che dalla scissione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato assegnato al Ministero dell'Università e della ricerca dal 2021 uno stanziamento iniziale di € 581.783,05, pari al 7% del Fondo complessivo, si ritiene che tale importo rappresenti la base delle risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità.

L'importo iniziale del Fondo è incrementato dai risparmi dovuti alle cessazioni del personale nell'anno 2020 che aveva acquisito una "Progressione economica" (Quota intera anno 2022-2, ovvero 2020), in applicazione del CCNL 2000/2001, art. 6, comma 1 – alinea 2°, per un importo pari a € 22.602,23.

### **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL**

Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del CCNL 2019-2021, "a decorrere dall'1/1/2021, la parte stabile di cui al comma 1 è inoltre incrementata di un importo annuo lordo, determinato sulla base delle distinte percentuali per tipologia di amministrazione, indicate nella allegata tabella D, da applicarsi al monte salari dell'anno 2018 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario".

Tenuto conto di quanto comunicato dalla Ragioneria Generale dello Stato – IGOP con nota n. 186097 del 7 giugno 2023, l'importo da destinare al Fondo dal 2021, pari allo 0,12% della massa salariale dell'anno 2018, è pari a € 10.129,00.

Ulteriori risorse che confluiscono al Fondo provengono dall'applicazione del comma 8 del citato articolo 49, che: "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna Amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile di cui al comma 4, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL". L'importo è stato quantificato in € 18.571,00.

### **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Dall'applicazione dell'articolo 76, comma 3, lettere b) e c), del CCNL 2016/2018, confermato dal comma 1, dell'articolo 49 del CCNL 2019/2021, confluiscono nel Fondo dell'anno 2023, rispettivamente le seguenti risorse:

- lett. b) – *"importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce **stabilmente** nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno".* All'importo già confluito nel Fondo dell'anno 2022 per le cessazioni registrate nell'anno 2021 si aggiunge la quota relativa alle cessazioni del personale nell'anno 2022 che aveva in godimento la RIA. Ne consegue che nel Fondo 2023 confluiscono le seguenti somme:

Cessazioni del personale nel	Importo x RIA
2021 inserite nel FRD 2022	€ 4.607,80
2022 da inserire nel FRD 2023	€ 13.478,10

- lett. c) – *“importo corrispondente alle indennità di amministrazione o di ente non più corrisposte al personale cessato dal servizio e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno”*. All'importo già confluito nel Fondo dell'anno 2022 per le cessazioni registrate nell'anno 2021 si aggiunge la quota relativa alle cessazioni del personale nell'anno 2022 che aveva in godimento l'indennità di amministrazione al netto della quota riutilizzata per le nuove assunzioni non in deroga. Ne consegue che nel Fondo 2023 confluiscono le seguenti somme:

Cessazioni del personale nel	Importo x Ind. Amm.
2021 inserite nel FRD 2022	€ 34.504,91
2022 da inserire nel FRD 2023	€ 13.452,36

Ulteriori risorse provenienti da disposizioni di legge, come quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n.74, che dispone: *“Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori ((del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023)), il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”*. Pertanto, il Fondo dell'anno 2023 è incrementato di € 2.000.000,00.

#### **Risorse per assunzioni in deroga**

- **PNRR** - Tra le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, sono ammesse quelle derivanti dalle norme che prevedono assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali. In questo caso, confluiscono le risorse destinate al Ministero dell'università e della ricerca derivanti dal DL 80/2021, art. 7, comma 1, collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un ammontare complessivo annuo di € 69.352,00 per l'assunzione di 25 unità di personale. Tenuto conto che le 25 unità previste sono state assunte tutte nel corso dell'anno 2022 il finanziamento è da considerarsi a regime per l'anno 2023, per un importo pari a € **69.352,00**.
- **TECNOSTRUTTURE** - Inoltre, sono state quantificate le ulteriori risorse derivanti da altra norma che prevede assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali, in particolare quelle del **DL 50/2022**, art. 28, comma 2-ter, convertito in legge 91/2022 (Struttura tecnica di valutazione dei

progetti di ricerca), che prevede un importo annuo pro-capite di € 3.111,14 per 36 unità di personale che, una volta assunto, confluiscono nel Fondo risorse decentrate. Tenuto conto che sono state assunte solo 5 unità nel bimestre settembre-ottobre 2023, la quota pro-rata complessiva è pari a € 4.645,40 (cfr. foglio dell'allegato 1).

- Relativamente alle risorse derivanti dal **DL 4/2022**, art. 19-*quinquies*, commi 3 e 4, convertito in legge 25/2022 (Tecnostruttura di supporto), sempre per assunzioni in deroga, non sono state effettuate assunzioni nell'anno 2023 con i finanziamenti previsti; pertanto, non ci sono risorse da destinare al Fondo per il 2023.
- **CONCORSO A 125 POSTI** - Per quanto concerne le risorse provenienti dall'art. 1, commi da 937 a 941, Legge 178/2020, destinate all'assunzioni di **56 unità** nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, il Ministero è stato autorizzato alla spesa in deroga ai limiti dell'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 per l'assunzione a tempo determinato, per l'anno 2021, di € 724.056,29, che includono una quota da destinare al Fondo risorse decentrate per un totale di € 24.266,67 (1.300,00/12\*4\*56). Tale quota si riferisce solo ai 120 giorni di lavoro a tempo determinato. Tenuto conto che risultano 11 (undici) unità di personale del concorso a 125 posti assunte nel 2023, è stata quantificata la risorsa da destinare al Fondo 2023, ex art. 1, comma 937, della Legge 178/2020, in € 4.856,95. Tale quota, da considerarsi per il solo anno 2023 oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, ovvero per il periodo dei 120 giorni a tempo determinato, iniziato e concluso nel 2023. Per una unità sono stati considerati 29 giorni del 2023 in quanto il periodo di 120 giorni è iniziato il 1° ottobre 2022 fino al 29 gennaio 2023.
- Inoltre, è stato previsto dall'art. 64, comma 6-*bis*, del DL 77/2021, l'assunzione di **69 unità** nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Il DL 77/2021 prevede infatti oneri assunzionali, a partire dal 2022, pari ad € 2.760.845,00, che includono una quota FRD totale di € 89.700,00 (1.300,00\*69). Nell'anno 2023 non risultano effettuate assunzioni di personale con i finanziamenti richiesti.
- **CONCORSO RIPAM** – Il Ministero dell'università e della ricerca è stato autorizzato con nota DFP 45817 del 10/07/2019 all'assunzione di 16 unità con le risorse originarie di cui all'art. 1, c. 301, della Legge 145 del 2018. Nel 2023 non si sono registrate assunzioni.

L'ammontare complessivo delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità del Fondo risorse decentrate 2023 è pari a € 2.777.982,81.

## **Sezione II - Risorse variabili**

In applicazione dell'art. 76, comma 4, lett. d) del CCNL 2016/2018, aggiornato dall'art. 49, comma 4, del CCNL 2019/2021, confluiscono nel Fondo gli *“importi corrispondenti ai ratei di RIA ed indennità di amministrazione o ente del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni”*.

Per effetto delle cessazioni registrate nel corso dell'anno 2022, sono stati quantificati i ratei di RIA e di Indennità di amministrazione, rispettivamente per **€ 9.199,36** e **€ 68.429,98**.

L'ammontare complessivo delle risorse variabili è pari a **€ 77.629,34**.

### **Sezione III - Decurtazioni del Fondo**

Le risorse complessive confluite al Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 sono pari a **€ 2.855.612,16**.

Considerato che al limite del Fondo del 2016, aggiornato all'anno 2022 e al netto della quota *un-tantum*, che è pari a **€ 682.159,90**, vanno aggiunte le seguenti e ulteriori risorse provenienti:

- dal decreto-legge n. 80/2021, art. 7, comma 1 (PNRR) per l'assunzione di personale in deroga alle facoltà assunzionali, relative al personale assegnato alla struttura del PNRR, per ulteriori risorse a regime rispetto al 2022, pari a **€ 20.277,38**;
- dal decreto-legge n. 50/2022, art. 28, comma 2-ter, convertito in legge 91/2022, per l'assunzione di personale in deroga alle facoltà assunzionali, per risorse pari a **€ 4.645,40**;
- dall'art. 1, comma 937, della Legge 178/2020, per risorse pari a **€ 4.856,95**. Tale quota, da considerarsi per il solo anno 2023 oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, ovvero per il periodo dei 120 giorni a tempo determinato, iniziato e concluso nel 2023;
- dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n.74, per un importo pari a **€ 2.000.000,00**;

il limite del Fondo 2016, **aggiornato all'anno 2023**, è rideterminato in **€ 2.711.939,63**.

Tenuto conto che le risorse complessive confluite al Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 sono pari a € 2.855.612,16 e che, al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, d. lgs. n.75/2017, occorre operare una decurtazione delle risorse per un importo pari a € 143.672,53, la costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 da destinare alla contrattazione integrativa è pari a **€ 2.711.939,63** (€ 2.855.612,16 meno € 143.672,53), come da scheda allegata che costituisce parte integrante della presente Relazione tecnico finanziaria.

### **Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

<b>VOCI COMPONENTI IL FONDO</b>	<b>IMPORTO (lordo Stato)</b>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.777.982,81
Risorse variabili	€ 77.629,34
Decurtazioni del Fondo	- € 143.672,53
<b>Totale costituzione Fondo risorse decentrate anno 2023</b>	<b>€ 2.711.939,63</b>

## **Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Non sussistono risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

## **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

L'ipotesi di accordo reca destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione quali quelle destinate alle "Progressioni economiche orizzontali".

Con contratto collettivo integrativo del 19 dicembre 2022 sono stati disciplinati "Criteri e modalità di utilizzazione della quota parte del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 con destinazione alle progressioni economiche orizzontali" prevedendo all'art. 3 un impegno complessivo pari a € 136.099,04 (lordo Stato), a valere sulle risorse a partire dall'anno 2022.

All'esito dell'espletamento delle relative procedure, tenuto conto delle cessazioni intervenute in corso d'anno del personale destinatario della progressione economica, la quota effettivamente utilizzata risulta pari a € **133.642,96** (lordo Stato).

### **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

L'ipotesi di accordo disciplina l'utilizzo delle risorse relative al Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 destinate alla retribuzione della produttività connessa alla valutazione della *performance* del personale delle Funzioni centrali del MUR, nonché altri istituti contrattuali, come di seguito specificato:

- le turnazioni in applicazione della disciplina prevista dall'art. 19 del CCNL Funzioni Centrali, triennio 2016-2018;
- l'indennità spettante ai centralinisti telefonici non vedenti o ipovedenti, prevista dall'art. 9, comma 1, della legge 113/1985, è stata quantificata in un importo lordo dipendente giornaliero pari a € 4,52, così come previsto nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, R.G.S., I.G.O.P. n. 84, prot. n. 161778 del 4 novembre 1992;
- l'indennità di rischio per il personale adibito alle mansioni di autista, per un importo pari a 4,00 (lordo dipendente) per ogni giornata di effettivo servizio prestato;
- il premio relativo alla *performance* organizzativa;
- il premio relativo alla *performance* individuale;
- la maggiorazione del premio individuale, pari al 30% del valore medio pro capite, da destinare al 10% del numero complessivo di 119 unità che hanno ottenuto la valutazione massima, pari a 12 unità.

### Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

### Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione

Le risorse indicata al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, complessive del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 destinate alla retribuzione di produttività connessa anche alla valutazione della performance del personale delle Funzioni centrali del MUR, pari a € 2.711.939,63 sono destinate al finanziamento delle seguenti voci:

DESTINAZIONE	IMPORTO (lordo Stato)
Progressioni orizzontali con decorrenza 1° gennaio 2022	€ 133.642,96
Turnazioni anno 2023	€ 12.130,37
Indennità spettante ai centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti	€ 1.795,00
Indennità di rischio per autisti.	€ 1.100,00
Performance organizzativa	€ 1.794.289,91
Performance individuale	€ 756.545,03
Maggiorazione performance individuale	€ 12.436,36
<b>Utilizzo complessivo delle risorse finanziarie</b>	<b>€ 2.711.939,63</b>

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del CCNL 2018/2019, confermato dall'articolo 33 del CCNL 2022/2024, è demandata alla contrattazione integrativa la definizione e l'individuazione delle poste da destinare agli istituti ivi elencati e parzialmente richiamati nella precedente tabella.

Le parti demandate alla contrattazione integrativa, individuano gli istituti e ne determinano il *quantum* qualora, quest'ultimo, non è previsto da norme o contratti.

In particolare, il comma 2, lett. d), di entrambi gli articoli citati, prevede che possano essere destinate delle **“indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità, alla responsabilità”**.

Le parti, quindi, hanno ritenuto di remunerare una attività considerata a rischio individuando una specifica indennità per coloro che svolgono le mansioni di autista. Tale attività comporta una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, quali possibili incidenti, inquinamento acustico e atmosferico nonché alle vibrazioni trasmesse dal veicolo al corpo.

L'indennità è stata individuata nella misura unitaria di € 4,00 (lordo dipendente) e spetta per ogni giornata di effettivo servizio e non viene corrisposta durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa.

L'importo complessivo indicato nell'ipotesi in argomento è stato stimato in € 1.100,00 (a lordo degli oneri riflessi), che sarà rettificato nell'accordo di sottoscrizione definitiva in € 1.082,83. La somma residua confluirà nell'importo destinato alla *performance* organizzativa.

## Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

La spesa complessiva della retribuzione di produttività connessa alla valutazione della performance del personale delle aree del Ministero dell'Università e della Ricerca rispetta i seguenti vincoli di carattere generale:

- attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Si attesta il rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo con le somme disponibili sul capitolo 1275, PG 01, "Fondo risorse decentrate" iscritto nella Stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Si attesta che le somme sono destinate alla remunerazione della *performance* organizzativa, individuale e alla maggiorazione di quest'ultima sono attribuite mediante criteri selettivi.

Con riguardo alla *performance* organizzativa la remunerazione è attribuita sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici, relativi all'Amministrazione nel suo complesso, effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

Con riguardo alla *performance* individuale la remunerazione è attribuita sulla base del punteggio conseguito in sede di valutazione. In particolare, il personale è inserito nelle classi indicate nella tabella sottostante:

Fasce di Valutazione individuale	% di erogazione del premio
1) maggiore di 90 sino a 100 punti	100,00%
2) maggiore di 80 sino a 90 punti	90,00%
3) maggiore di 70 sino a 80 punti	80,00%
4) maggiore di 50 sino a 70 punti	70,00%
5) maggiore di 30 sino a 50 punti	50,00%
6) da 0 sino a 30 punti	0,00%

Con riguardo alla maggiorazione della performance individuale, la percentuale del personale destinatario è determinata nella misura del 10% del numero complessivo del personale con valutazione massima, pari a n. 119 unità. Pertanto, il numero di destinatari della differenziazione è pari a n. 12 unità, ossia:  $119 \times 10\% = 11,9$  arrotondato a 12.

### **Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Di seguito lo schema di confronto relativo alle annualità 2022 e 2023 sia per la Costituzione del Fondo risorse decentrate e sia per l'Utilizzo delle risorse.

Costituzione Fondo	anni a confronto		variazione
	2022	2023	
Stanziamento iniziale	€ 581.783,05	€ 581.783,05	€ 0,00
Risparmi derivanti da cessazioni per "Progressione economica anni precedenti"	€ 22.602,23	€ 22.602,23	€ 0,00
Art. 7, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (PNRR)	€ 49.074,62	€ 69.352,00	€ 20.277,38
Art. 76, co 3, lettere b) e c), del CCNL 2016/2018, confer. dal comma 1, dell'articolo 49 del CCNL 2019/2021 (cessazioni anni 2021 e 2022)	€ 39.112,71	€ 66.043,18	€ 26.930,47
Articolo 49, comma 3, del CCNL 2019-2021	€ 10.129,00	€ 10.129,00	€ 0,00
Articolo 49, comma 8, del CCNL 2019-2021	€ 18.571,00	€ 18.571,00	€ 0,00
Articolo 19, comma 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74		€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
DL 50/2022, art 28 comma 2-ter, convertito in legge 91/2022		€ 4.645,40	€ 4.645,40
Art. 1, commi da 937 a 941, Legge 178/2020		€ 4.856,95	€ 4.856,95
Risorse variabili	€ 35.720,19	€ 77.629,34	€ 41.909,15
Decurtazione	-€ 64.703,91	-€ 143.672,53	-€ 78.968,62
<b>Totale Costituzione</b>	<b>€ 692.288,89</b>	<b>€ 2.711.939,63</b>	<b>€ 2.019.650,74</b>
Utilizzo del Fondo	anni a confronto		variazione
	2022	2023	
Progressioni economiche	€ 133.642,96	€ 133.642,96	€ 0,00
Turnazioni	€ 16.978,84	€ 12.130,37	-€ 4.848,47
indennità centralinisti non vedenti	€ 1.506,84	€ 1.795,00	€ 288,16
Indennità di rischio	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Performance organizzativa	€ 324.096,15	€ 1.794.289,91	€ 1.470.193,76
Performance individuale	€ 213.438,19	€ 756.545,03	€ 543.106,84
Maggiorazione performance individuale	€ 2.625,91	€ 12.436,36	€ 9.810,45
<b>Totale Utilizzo</b>	<b>692.288,89</b>	<b>2.711.939,63</b>	<b>2.019.650,74</b>

## **Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

### **Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

La spesa per la copertura delle poste di destinazione del Fondo grava sui capitoli riferiti alle quote del fondo risorse decentrate al personale e relativi oneri riflessi dei vari Centri di responsabilità dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca.

### **Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Si fa presente che sui capitoli e piani gestionali relativi alla "Quota del fondo risorse decentrate del personale" e relativi oneri riflessi, verranno appostate le risorse disponibili sul capitolo 1275, piano gestionale 1, "Fondo risorse decentrate" (32-3-2 - Gestione del personale) per le quali è stata chiesta la conservazione in bilancio.

Pertanto, le risorse occorrenti per la retribuzione oggetto della presente ipotesi di accordo si ravvisa nei capitoli e piani gestionali di seguito indicati:

- ✓ Capitoli 1010, 1012, 1184, 1600, 1607, 1616, 1617 e relativi piani gestionali:
  - PG 4 per "Quota del fondo risorse decentrate al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
  - PG 5 per "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze accessorie".
  
- ✓ Capitoli 1110, 1112, 1189, 1631, 1619, 1621, 1624
  - PG 2 per "IRAP".

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Emanuele Fidora

Firmato digitalmente da FIDORA EMANUELE  
C = IT  
O = MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA